



REGIONE MOLISE

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI DEL PHT (PRONTUARIO OSPEDALE TERRITORIO) ai sensi della Legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a) – DPC - e dei farmaci individuati da specifici provvedimenti regionali – ex art. 4, comma 3, lett. c) della Legge n. 405/01.

TRA

REGIONE MOLISE - Presidente o suo delegato -
FEDERFARMA MOLISE - Presidente dell'Unione Regionale -
FARMACIA NON ADERENTE A FEDERFARMA - farmacia Grimaldi -

PREMESSO

che l'art. 8 della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 52, comma 65 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà, tra l'altro, di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione;

che la gestione commissariale, con DCA n. 17/30.05.2012, ha prorogato l'accordo DPC sottoscritto tra i legali rappresentanti della Regione Molise e delle categorie interessate per la distribuzione dei farmaci inclusi nel "Prontuario Ospedale Territorio" (PHT), già approvato con decreto commissariale n. 41 del 2.07.2010 - in scadenza alla data del 30.06.2012 - sino al 31/7/2012, nelle more del perfezionamento della procedura diretta alla rinnovazione dello stesso con modificazione e integrazione di alcune clausole;

che i risultati economici, derivanti da tale accordo, sono stati positivamente valutati, in termini di risparmio indotto, giusta parere Aifa in data 13. 12.2010;

che la collaborazione delle farmacie pubbliche e private della Regione ha consentito sinora di coniugare il risparmio ottenuto con un soddisfacente livello di servizi garantito ai cittadini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. la Regione Molise, attraverso l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), si impegna a:

- a) acquistare i farmaci di cui al Prontuario Ospedale Territorio (PHT), come integrato da specifici provvedimenti regionali, garantendone la consegna alla azienda di distribuzione intermedia capofila, che sarà individuata secondo modalità e condizioni oggetto di specifico accordo tra la distribuzione intermedia e l'associazione sindacale di categoria, sentita la farmacia non aderente a detta associazione. Tale accordo dovrà contenere le clausole riportate nell'allegato A1) alla presente intesa.

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica

All. A)

- b) assicurare che l'informazione relativa al farmaco "richiesto ma non disponibile" venga fornita il giorno successivo alla prima richiesta attraverso il report quotidiano, analitico e motivato, dei farmaci mancanti;
- c) considerare esclusive le specialità mai acquisite per il canale DPC in precedenza: qualora il farmaco risulti già acquistato per il consumo interno ospedaliero dovrà essere riaperta la trattativa con la ditta a cura dell'ASReM, al fine di verificare la conferma delle condizioni di gara con l'allargamento dei quantitativi;
- d) approvvigionarsi dei farmaci oggetto del presente accordo, mediante apposita gara, ovvero mediante contrattazione diretta, laddove sussista l'esclusività della molecola;
- e) fornire ai soggetti prescrittori l'elenco dei farmaci di cui al presente accordo, acquistati dall'ASReM ed a cui bisogna far riferimento nella prescrizione dei farmaci del prontuario ospedale-territorio (PHT);
- f) riconoscere alle farmacie, quale rimborso degli oneri di distribuzione al netto dell'IVA, un corrispettivo a confezione pari ad € 11,50, € 9,50, € 6,50 ed € 5,00 con riferimento alle seguenti fasce di reddito : **1)** farmacie sussidiate con fatturato annuo in regime SSN, al netto dell'IVA, inferiore o uguale ad euro 258.228,45 ⇒11,50 euro/pezzo, **2)** farmacie non sussidiate con fatturato annuo in regime SSN, al netto dell'IVA, inferiore o uguale ad euro 258.228,45 ⇒9,50 euro/pezzo, **3)** farmacie con fatturato annuo in regime SSN, al netto dell'IVA compreso tra euro 258.228,45 e euro 387.342,00 ⇒ 6,50 euro/pezzo, **4)** farmacie con fatturato annuo in regime SSN, al netto dell'IVA superiore a 387.342,00 euro ⇒ 5 euro/pezzo.
Tale remunerazione è comprensiva anche di quella che le farmacie dovranno riconoscere alla distribuzione intermedia.
- g) liquidare, entro 30 giorni dal ricevimento, le fatture di rimborso degli oneri di distribuzione che le farmacie aperte al pubblico fanno pervenire, con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese;
- h) informare opportunamente medici di base, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o privata accreditata, o categoria interessata al presente accordo, sui contenuti e sulle modalità di attuazione dello stesso;
- i) disporre che i medici prescrittori formulino ricette riguardanti i farmaci in argomento, distinte da eventuali altre prescrizioni;
- j) disporre che le farmacie erogino i farmaci di cui all'elenco previsto al punto e), esclusivamente in regime di distribuzione per conto ("D.P.C.") . Per eventuali altre molecole, che saranno oggetto di provvedimento AIFA, i medici dovranno obbligatoriamente riportare, nella ricetta, la dicitura "D.P.C.";
- k) programmare un fondo spese, vincolato al reintegro scorte, dedicato alla DPC;
- l) valutare se per il singolo AIC vi sia convenienza economica nel canale DPC; l'Azienda pertanto dovrà intervenire con il passaggio dei farmaci al canale convenzionale, dandone comunicazione alla struttura regionale con una relazione che contenga i seguenti elementi:
 - volumi dell'erogato dell'ultimo semestre
 - valore degli oneri di distribuzione cumulati nel medesimo periodo
 - valore del costo degli stessi pezzi se distribuiti nel canale convenzionale

procedendo a rendere non disponibile il farmaco nel canale DPC una volta esaurite le eventuali scorte di magazzino.

2. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico della Regione si impegnano a:

- a) verificare che le ricette loro presentate appartengano all'ambito di applicazione della presente intesa, in quanto:
 - redatte su ricettario SSN e recanti i farmaci di cui al su menzionato elenco;
 - contenenti tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla corretta compilazione delle ricette;

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Programmazione e Assistenza Farmaceutica



2


- riguardanti unicamente i farmaci oggetto del presente accordo;
- b) richiedere al distributore intermedio i farmaci prescritti nella quantità necessaria alla spedizione delle ricette presentate;
 - c) ricevere, da parte del distributore intermedio, i farmaci richiesti, apporre sulla ricetta le fustelle ottiche presenti sulle confezioni degli stessi e consegnare i farmaci all'utente senza richiedere il pagamento di alcun corrispettivo, ad eccezione del ticket, se dovuto;
 - d) consegnare alle U.O. di Farmaceutica Territoriale dell'ASReM, competenti per territorio, le ricette, spedite secondo il presente accordo, in mazzette separate con allegata distinta contabile riepilogativa aggiuntiva. Ciascuna U.O. dovrà effettuare le necessarie operazioni di controllo e verifica, trasmettendo le risultanze istruttorie all'U.O. di Farmaceutica Territoriale ASReM di Campobasso, unitamente alle fatture come indicato al successivo punto e), ai fini della liquidazione;
 - e) fatturare, entro il 5 del mese successivo a quello di competenza all'ASReM, per il tramite della U.O. di Farmaceutica Territoriale, competente per territorio, l'onere di distribuzione di cui al punto 1.f);
 - f) fornire idoneo supporto informatico, contenente il dettaglio delle ricette spedite in questo regime;
 - g) dispensare al paziente in regime convenzionale soltanto una confezione del farmaco richiesto, qualora non se ne abbia disponibilità nel circuito DPC, avendo cura di conservare una copia fotostatica della ricetta, in modo tale da erogare la confezione non dispensata una volta acquisita in regime DPC.

Il presente accordo, che interviene quale negozio di rinnovazione del precedente, sottoscritto in data 6 luglio 2010 - con decorrenza 1° giugno 2010 - ed in scadenza, per effetto della proroga di cui al decreto n. 17/12, al 31 luglio 2012, ha validità biennale a decorrere dal 1° agosto 2012, fatta salva la facoltà, per le parti aderenti, di promuovere eventuali modifiche, ove necessarie, e salvo recesso nei modi e nei tempi di legge.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto dell'accordo, lo stesso dovrà essere opportunamente modificato ed integrato.

Per risolvere eventuali controversie, che dovessero insorgere in attuazione del presente accordo, le parti firmatarie si incontreranno per la definizione delle stesse.

Campobasso, lì 30 luglio 2012

Per la Regione Molise il Presidente o suo delegato

Per la Federfarma Molise il Presidente dott. Luigi Sauro

Per la Farmacia non aderente a Federfarma, il Titolare farmacia Grimaldi, dott.ssa Di Girolamo



All. A1)

Regione Molise

Clausole accordo Federfarma Molise (sentita farmacia non aderente) - deposito capofila

L'accordo deve garantire :

- che la distribuzione intermedia avvenga nel pieno rispetto della disciplina sanitaria in materia, assicurando l'economicità del servizio;
- che i farmaci in questione vengano conservati, dalla intera filiera della distribuzione intermedia, in spazi appositamente dedicati, in modo esclusivo, senza commistione con i prodotti oggetto dell'ordinaria attività, al fine di consentire le ispezioni da parte degli organi competenti;
- che venga utilizzato uno specifico programma informatizzato, che consenta l'accesso in rete alla registrazione dei movimenti che avvengono presso i depositi, limitatamente ai farmaci oggetto del presente accordo;
- la corretta gestione delle movimentazioni dei medicinali, per numero di dosi unitarie e per confezioni, con anagrafica contenente la descrizione delle specialità, del dosaggio, della forma farmaceutica, del principio attivo, del codice identificativo nel magazzino aziendale, del codice AIC;
- la registrazione delle cessioni dei medicinali per farmacia;
- la predisposizione di elenchi di medicinali per il reintegro scorte, a cura del deposito intermedio capofila, da trasmettere tramite piattaforma amministrativa ASReM per l'emissione dei corrispondenti ordini ai fornitori;
- che il soggetto giuridico responsabile della piattaforma web ponga in essere gli adeguamenti normativi e funzionali, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla segnalazione, da parte dell'ASReM, di difformità riscontrate nel circuito di movimentazione del farmaco; l'inadempimento soggiace a specifica penale, pari ad € 500,00 da versare alla Regione Molise - Banco Popolare soc. coop., Divisione Banca Popolare di Novara, IBAN IT23R0503403801000000391433 - nonché alla risoluzione contrattuale ove si palesi il pregiudizio al perseguimento degli obiettivi di cui all'Accordo;
- che il deposito capofila si occupi delle proposte d'ordine e, ricevuti i documenti di trasporto, provveda al carico della merce nei sistemi di gestione entro 24/48 h dal ricevimento della merce;
- che il deposito capofila invii all'ASReM, con cadenza trimestrale, un verbale relativo alle giacenze di magazzino;
- che il deposito capofila individui nominativamente - nell'ambito della propria dotazione organica e nella sede operativa autorizzata dalla regione Molise - ai fini dell'espletamento degli adempimenti connessi all'attività di cui al presente accordo, il seguente personale dedicato:
 - un farmacista
 - una/più risorsa/e competente/i nella gestione della piattaforma web;
- che i distributori intermedi provvedano alla consegna, alle farmacie richiedenti, dei farmaci di cui al presente accordo almeno una volta nelle 24 h;
- la previsione di una penale a carico del deposito capofila pari a € 100,00 (cento/00) - da versare alla Regione Molise - Banco Popolare soc. coop., Divisione Banca Popolare di Novara, IBAN IT23R0503403801000000391433 -, per ogni giorno decorrente dal mancato invio del report dei mancanti da parte dello stesso deposito; qualora si superino i 3.000 euro di importo in un singolo trimestre, detto deposito capofila decadrà dalla sua funzione e Federfarma dovrà provvedere all'individuazione di un nuovo capofila;
- che in caso di passaggio tra capofila per i motivi anzidetti tutti gli oneri ed adempimenti restino in capo al precedente fino a comunicazione ufficiale della data di avvenuto passaggio da parte di Federfarma.